

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2011	/173179
DEL	15	/ 07	/2011

Al Comune di Comacchio

Settore Assetto e Tutela del  
Territorio

OGGETTO: cumulabilità impianti fotovoltaici a terra, su serre e su capannoni in zona agricola.

Con nota del 22 giugno 2011 il Comune di Comacchio ha richiesto parere in merito alla possibilità, per una azienda agricola di realizzare contestualmente:

- un impianto fotovoltaico sul fondo nella disponibilità dell'azienda stessa (per altro, cumulando la capacità realizzativa propria di una fascia di rispetto di elettrodotto, area classificata dalla delibera assembleare 6 dicembre 2010, n. 28 come C.1., e la capacità realizzativa dell'area agricola che - secondo le informazioni telefoniche ricevute dall'amministrazione comunale - dovrebbe essere classificata come B.7.);
- un impianto fotovoltaico su un capannone, di nuova costruzione, per la trasformazione di prodotti agricoli e
- un impianto fotovoltaico su talune serre fisse.

Senza entrare, in alcun modo, nel merito della valutazione della accoglibilità dell'istanza del privato nel caso concreto, che è subordinata alla verifica dell'insieme dei requisiti e condizioni richiesti dalla normativa vigente, si esprimono le seguenti considerazioni generali sulla questione sopra ricordata, sentite le D.G. Ambiente, Attività Produttive e Agricoltura.

Occorre in premessa precisare che la possibilità di accorpate in un unico impianto fotovoltaico al suolo le capacità realizzative riconosciute dalla delibera n. 28 è ammessa, dalla circolare emanata il 4 aprile 2010 citata nella richiesta di parere, solo in alcuni casi, tutti rispondenti al criterio della minor compromissione possibile del territorio tutelato.

Innanzitutto, in presenza di aree tra loro omogenee, in quanto sottoposte al medesimo regime giuridico (perché, per esempio, tutti fondi classificati dalla delibera n. 28 come B.2), si può realizzare un unico impianti che cumuli le capacità dei diversi fondi di cui sia titolare l'azienda agricola. In secondo luogo, può realizzarsi un unico impianto se esso è collocato in area agricola B.7., cioè in zona agricola priva di vincoli di tutela, se esso cumula le capacità realizzative di altre aree di cui l'azienda sia titolare. Solo questa seconda possibilità di cumulo comprende anche le fasce di rispetto che "attraversino o siano localizzate all'interno degli ambiti da B.1. a B.6."(cioè le aree su cui sono presenti significative esigenze di tutela).

Pertanto, si ripete, il cumulo della capacità realizzativa delle fasce di rispetto con quella propria dei fondi di cui sia titolare il soggetto interessato è previsto solo nella particolare ipotesi sopra richiamata, nei restanti casi la circolare del 4 aprile 2011 raccomanda la realizzazione degli impianti in lotti contigui.

Quanto poi alla possibilità sullo stesso fondo di realizzare, oltre che un impianto a terra secondo gli indici definiti dalle lettere B della delibera n. 28, anche un impianto su serre e su un capannone per la trasformazione del prodotto agricolo, si sottolinea che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non preclude la possibilità, riconosciuta alla sola azienda agricola, di realizzare i manufatti funzionali all'esercizio delle proprie attività, eventualmente forniti di pannelli fotovoltaici collocati sullo stesso, secondo quanto previsto dalla lettera D. della delibera n. 28. Si sottolinea tuttavia che tale facoltà è legata alla effettiva realizzazione di fabbricati necessari alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in conformità alla legislazione statale e regionale e alle previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica (art. A-21, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000).

Pertanto la realizzazione di impianti su serre e su un capannone per la trasformazione del prodotto agricolo è subordinato al fatto che si dimostri l'effettiva utilizzazione ad uso agricolo di tali strutture, riferita alle attività concretamente svolte dall'impresa agricola richiedente e, nel caso di nuove costruzioni, alla necessità di realizzare nuovi manufatti per soddisfare le esigenze produttive dell'azienda, vista l'assenza o l'impossibilità di utilizzare allo scopo manufatti esistenti.

Cordialmente

f.to Giovanni Santangelo